FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

DecretoMonocratico/0002/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 4070/TFNSVE/2025-2026

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

DECRETO

IL PRESIDENTE

- visto il ricorso in materia di Premio di Formazione Tecnica ai sensi dell'art. 99 NOIF, iscritto al Registro Generale dei procedimenti n. 4070/TFN-SVE/2025/2026;
- preso atto di quanto statuito dall'art. 48 del Codice di Giustizia Sportiva, rubricato "Contributo per l'accesso alla giustizia sportiva", il quale dispone espressamente che "*i ricorsi e i reclami, anche se soltanto preannunciati, a pena di irricevibilità, sono gravati dal prescritto contributo*", e che *"il versamento del contributo deve essere effettuato entro il momento della trasmissione del ricorso o del reclamo all'organo di giustizia, anche mediante addebito sul conto campionato nel caso in cui il ricorrente o il reclamante sia una società (…)*".
- considerato che, da una analisi preliminare del fascicolo, non risulta depositato l'atto di avvio del procedimento nè la prova del pagamento del prescritto contributo per l'accesso alla giustizia sportiva, né è stata in esso prevista la richiesta di addebito sul conto campionato della società ricorrente;

DECRETA

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, rilevato che non risulta depositato l'atto di avvio del procedimento nè la prova del versamento del contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva, dichiara il ricorso irricevibile ai sensi dell'art. 48, comma 2, CGS FIGC, con conseguente chiusura del procedimento.

IL PRESIDENTE
Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai